

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Pietra Marazzi; per tali rifiuti stabilisce norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; norme per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento; norme atte a favorire, fin dal conferimento il recupero di materiali da destinare a riciclo o alla produzione di energia.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPR 915/82, Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, Decreto Legislativo 15.11.93 n.507, Legge 22.02.94 n° 146 .

#### ART. 2 - FORME DI GESTIONE

1. Le attività di raccolta, trasporto, spazzamento di cui ai titoli II e III del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune Pietra Marazzi mediante concessione del servizio.
2. Il servizio di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti di cui al comma precedente viene esplicitato con la partecipazione del Comune al "Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trattamento e lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
3. L'Impresa preposta al servizio di nettezza urbana e il Consorzio sono tenuti a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla regione ai sensi dell'art. 8 del DPR 915/82.

#### ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del DPR 24.7.1977, n.616 e dell'art. 7 del DPR 915/1982, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziarica del Servizio d'Igiene Pubblica dell'USSL N°20.

## ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A. Rifiuti urbani
- B. Rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- C. Rifiuti speciali
- D. Rifiuti tossici e nocivi.

### A - RIFIUTI URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

- A.1 Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.), che per le caratteristiche del ciclo produttivo e per loro natura, quantità e composizione merceologica non siano classificati come speciali non assimilati e/o tossico nocivi.
- A.2 Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), che per le caratteristiche del ciclo produttivo e per loro natura, quantità e composizione merceologica non siano classificati come speciali non assimilati e/o tossico nocivi.
- A.3 Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.
- A.4 Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, vale a dire:
  - pile e batterie,
  - prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"
  - prodotti farmaceutici.

Sono inoltre considerati assimilati ai rifiuti urbani per tutto il ciclo di smaltimento e pertanto soggetti alle norme del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani:

- A.5 I residui derivanti da attività agricole artigianali commerciali e di servizi la cui produzione annua riferita alla superficie specificatamente destinata a tali attività non superi le soglie di produttività specifica definite sia in termini ponderali che volumetrici per categoria di utenza secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della Deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, nonché i rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature ecc., derivanti da attività agricole e/o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto.

## B - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- B.1 I rifiuti speciali indicati al numero 1.1.1., lettera a) della deliberazione del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22.02.94, n° 146.
- B.2 Gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della citata legge n° 146/94

## C - RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti speciali a loro volta comprendono:

- C.1 Residui derivanti da lavorazioni industriali ad eccezione di quelli di cui al precedente punti A.1 e A.2.
- C.2 Residui derivanti da attività agricole artigianali commerciali e di servizi che per quantità o per qualità non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94.
- C.3 Residui provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e privati e affini ad eccezione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini.
- C.4 Rifiuti speciali inerti, costituiti ai sensi del primo comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata Deliberazione 27.7.84, da materiali provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi, materiali ceramici rotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione.
- C.5 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti.
- C.6 Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti, fatta eccezione per i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione pubblici che rispettano i requisiti di cui alla circolare del Presidente della GR del 27 luglio 1989 n.13/ECO.

## D - TOSSICI E NOCIVI

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 sopra citata.

## TITOLO II

# NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

### ART. 5 - DEFINIZIONI

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni così specificati:

1. rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2. rifiuti interni ingombranti quali:
  - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere;
  - b) imballaggi cartoni cassette in legno e simili;
  - c) materiali di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini cortili e simili;
3. rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani per tutto il ciclo di smaltimento ai sensi del punto B del precedente art. 4.

### ART. 6 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani interni, ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi indicati. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.
2. Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.  
Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente articolo deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori, ed eventualmente negli orari, stabiliti con apposita ordinanza sindacale. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili:
  - a) i rifiuti urbani interni ingombranti,
  - b) i rifiuti tossici e nocivi,
  - c) gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.),
  - d) sostanze liquide,
  - e) materiali accesi,
  - f) materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto,
  - g) i rifiuti urbani pericolosi.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti dovranno evitare l'inserimento di rifiuti sciolti che dovranno essere raccolti in sacchetti e simili per impedire la dispersione; gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coper-

chio del cassonetto rimanga chiuso; dovranno provvedere ad immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo. I contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Detti contenitori devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, dovranno essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti ed inoltre, qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti; qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

### 3 Rifiuti urbani interni ingombranti

Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto A.2 dell'art. 4 del presente Regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione avranno luogo previ accordi con il concessionario servizio; in tal caso i rifiuti dovranno comunque essere esposti a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti.

I rifiuti interni ingombranti (cartoni, involucri, imballaggi, piccoli pezzi di arredo, materiale di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini, cortili), provenienti da esercizi commerciali e non, non possono xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx essere raccolti nei contenitori ubicati sulle pubbliche vie ma dovranno essere depositati, una volta sminuzzati e compattati, nell'area all'uopo individuata sulla strada prov.le Alessandria-Bassignana-

### 4 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato. In ogni caso:

a) è obbligatoria la consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di qualunque esercizio pubblico che ne faccia commercio; tali esercizi sono tenuti a racco-

gliere separatamente questi rifiuti, ed in particolare le pile al nickel/cadmio ed al mercurio, e a conferirli separatamente negli appositi contenitori di raccolta in modo da permettere un adeguato smaltimento.

b) le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato soltanto da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio; dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usino abitualmente e dai privati che si disfino di quantitativi eccedenti i kg 5 di prodotti non utilizzati. Il servizio d'igiene urbana effettuerà periodicamente il prelievo presso le utenze registrate e interverrà presso i privati che ne facciano richiesta;

c) le sostanze farmaceutiche ed i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati, qualora i quantitativi conferiti superino i 100 kg/anno; anche in questo caso il servizio pubblico provvederà al prelievo ed allo smaltimento separato.

#### ART. 7 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E CARTA

I rifiuti di vetro, carta e plastica devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal concessionario dal servizio di nettezza urbana e dal Consorzio Alessandrino. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media dei rifiuti prodotta. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. La frequenza della raccolta è stabilita dal Comune in funzione dell'organizzazione del servizio.

#### ART. 8 LIMITI TERRITORIALI E FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal concessionario del servizio di nettezza urbana e si svolge sulle aree del territorio comunale indicate nella allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Eventuali modifiche ed ampliamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune. La raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere effettuata in conformità ai principi stabiliti dal punto 2.1.1. della delibera 27/07/1984 del Comitato Interministeriale e secondo le modalità che vengono stabilite dal Consiglio Comunale nel Capitolato disciplinante la gestione del servizio. La frequenza di raccolta, nel rispetto delle norme igienico sanitarie è così stabilita:

- a)- bisettimanale nel periodo dall'01/01 al 30/06 e dal 16/09 al 31/12-
- b)- trisettimanale nel periodo dal 01/07 al 15/09-

#### ART. 9 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed assimilati devono essere, di norma collocati in area pubblica e devono servire le utenze immobiliari poste entro un raggio massimo di 500 metri.
2. Al di fuori della zona indicata dal precedente comma si individua la zona "B", nella quale il servizio non è attivato.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno avere una capacità minima di 80 litri.
4. I cassonetti sono sistemati di norma su suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato spostare i contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente.
5. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra. Per i nuovi fabbricati e per le vie pedonalizzate del centro deve essere prevista, a cura del proprietario dello stabile a livello stradale e in prossimità dell'ingresso un'area interna di facile accesso in cui collocare i contenitori per la raccolta.

## ART. 10 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei seguenti commi:

- a) Per i rifiuti la cui produzione annua, sia inferiore per singola utenza ai valori indicati nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni.

- b) per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo all'installazione nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani.

#### ART. 11. TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82, secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste. I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

#### ART. 12. OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO

Gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati costantemente liberi dall'utenza automobilistica, e, ciò al fine di consentire le operazioni di svuotamento da parte dei mezzi del concessionario del servizio di nettezza urbana.

#### ART. 13. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Il Concessionario del servizio di nettezza urbana provvederà a conferire i rifiuti di cui al presente titolo presso gli impianti di trattamento gestiti dal Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## TITOLO III

# NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

### ART. 14 DEFINIZIONE

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni cioè di quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.

### ART. 15 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dalla Società concessionaria del servizio entro il perimetro di cui all'allegata planimetria.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:
  - a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
  - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
  - c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
  - d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
    - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
    - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
    - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombini, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, canalette, ecc.).
  - e) aree a verde pubblico non recintate quali viali
3. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati ed a pagamento; le relative tariffe saranno stabilite
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree ===== in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari i quali, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree stesse, dovranno installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Le successive fasi di trasporto e smaltimento verranno effettuate dal concessionario del servizio sulla base delle tariffe stabilite dallo stesso concessionario. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotto dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei ===== corsi d'acqua pubblici non accessibili ai mezzi meccanici è a carico degli enti competenti. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a

pagamento secondo le tariffe in vigore. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dall'Amministrazione in relazione alle necessità dell'utenza, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del D.P.R. 915/82.

#### ART 16 CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura dell'Amministrazione, appositi contenitori. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti

#### ART. 17 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere immediatamente alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Il destinatario della merce, in caso di inosservanza, dovrà provvedere a propria cura e spese, ad effettuare la pulizia del caso.

#### ART.18 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. Qualora l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo affinché, a loro spese, il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### ART.19 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo interessato ai rispettivi posteggi, ed alle aree di servizio ad essi connesse raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

#### ART. 20- PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### ART.21 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

Nelle aree assegnate alla sosta di nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

#### ART.22 DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Le carogne di animali, giacenti su suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal concessionario del servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'U.S.S.L. competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.
2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'azienda alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

#### ART 23 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo ogni area deve essere provvista di opere di sbarramento degli accessi, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e di chi ha disponibilità delle aree.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza alla pulizia e al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. In tal senso dovranno provvedere ad asportare gli escrementi solidi con idonea attrezzatura.

## TITOLO IV

### ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

#### ART. 25 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel DPR 915/82 e successive integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui all'art. 41 L.R. n° 59/1995 i soggetti che smaltiscono rifiuti o stoccano rifiuti tossico nocivi conto terzi sono tenuti a presentare entro la fine di febbraio apposita denuncia indicante la tipologia e quantitativo di rifiuti smaltiti o dei rifiuti tossico-nocivi stoccati conto terzi.

#### ART. 26 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta.

#### ART. 27 - RIFIUTI INERTI

I rifiuti inerti derivanti da materiali di risulta di costruzioni, demolizioni e scavi devono essere conferiti in apposite discariche autorizzate direttamente a cura degli interessati.

#### ART. 28 - RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO NOCIVI. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel DPR 915/82 e successive integrazioni.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 29. OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CAVE

I proprietari delle cave in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimo esercizio, sono tenuti ad attrezzare opportunamente le aree immediatamente adiacenti con opere (recinzioni, ecc.) intese ad impedire l'accesso a personale estraneo, oltre che con la serie di opere prescritte per convenzione dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 30- SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, oltre da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della legge 24 novembre 1981 n° 689 nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati:

- a) per violazioni alle norme degli artt. 17 e 20: conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati:
- rifiuti urbani o assimilati da L. 10.000 a L. 100.000 <sup>€ 51,6</sup> a <sup>€ 51,65</sup>
  - rifiuti urbani pericolosi da L. 50.000 a L. 500.000 <sup>€ 25,82</sup> a <sup>€ 253,73</sup>
  - rifiuti speciali da L. 100.000 a L. 1.000.000 <sup>€ 51,6</sup> a <sup>€ 516,46</sup>
  - rifiuti tossico nocivi da L. 200.000 a L. 2.000.000 <sup>€ 103,29</sup> a <sup>€ 1.032,91</sup>
- b) per violazioni alle norme dell'art. 10: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione.
- da L. 20.000 a L. 200.000
- c) per violazioni alle norme degli art. 13: ingombro delle aree immediatamente adiacenti ai cassonetti:
- da L. 10.000 a L. 100.000 <sup>51,6</sup> a <sup>51,65</sup>
- d) per violazioni alle norme dell'art. 21: mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e spettacoli viaggianti:
- da L. 50.000 a L. 200.000 <sup>25,82</sup> a <sup>103,29</sup>
- e) per violazioni alle norme dell'art. 25: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- rifiuti urbani da L. 20.000 a L. 200.000 <sup>10,33</sup> a <sup>103,29</sup>
  - rifiuti speciali da L. 50.000 a L. 500.000 <sup>25,82</sup> a <sup>258,23</sup>
  - rifiuti tossico-nocivi da L. 200.000 a L. 2.000.000 <sup>103,29</sup> a <sup>1.032,91</sup>
- f) per violazioni alle norme dell'art. 28: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali
- da L. 20.000 a L. 200.000 <sup>10,33</sup> a <sup>103,29</sup>

ART. 31 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti.